



Federazione Italiana Tennistavolo

Prot. n 1374

13/03/2015

Giustizia Sportiva

Pos. 10/2014

**DECISIONE N° 1/2015
LA COMMISSIONE FEDERALE D'APPELLO**

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
AMATO	Avv. Antonio	Componente
BARLUZZI	Avv. Alberto	Componente

Sul reclamo in appello presentato dal sig. Sante Nicola Oronzo Gigante c/ Federazione Italiana Tennistavolo

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con ricorso pervenuto il 5.3.2015, il Sig. Sante Nicola Oronzo Gigante ha proposto reclamo avverso la decisione n. 1/2015 resa dal Tribunale Federale il 18/20 febbraio 2015 sul ricorso ex art. 49 R. Giustizia con cui lo stesso Gigante aveva formulato le seguenti domande: "a) preliminarmente ed immediatamente, annullare e/o sospendere ogni e qualsivoglia procedura inerente la sostituzione del Consigliere dimissionario e la conseguente nomina; b) Annullare il provvedimento assunto dal segretario Generale della FITET in data 28.10.2014, prot. n° 4676 e notificato in data 04.11.2014, nella parte in cui ritiene il ricorrente carente dei requisiti di eleggibilità ai sensi degli artt. 64 comma 1, lettera f) e 64 comma 4 dello Statuto Federale per i motivi sopra esposti; c) Conseguentemente riconoscere in capo al ricorrente il diritto ad essere eleggibile e quindi nominato in Consiglio Federale; d) Vittoria di spese di giudizio, competenze professionali comprese".

La FITET ha resistito depositando memoria pervenuta l'11.3.2015 e, udite le parti e i rispettivi Difensori all'udienza di discussione tenutasi il 12.3.2015, la C.F.A. si è riservata di decidere.

Osserva questa Commissione che, come del resto sancito dal primo Giudice, il documento impugnato in primo grado - privo con ogni evidenza di contenuti e/o connotati deliberativi - non poteva né doveva essere oggetto di ricorso ai sensi della norma citata.

Tuttavia, a dispetto di quanto precede, il Tribunale ha ritenuto ugualmente di dover giudicare nel merito, motivando e decidendo come da dispositivo, poiché l'azione proposta (cfr. il capo di domanda sub c) sarebbe stata svolta a tutela di una "situazione giuridicamente protetta

ITTF • ETTU



nell'ordinamento federale" comunque legittimante il ricorso ai sensi dell'art. (non 49 ma) 48 n. 1 R. Giustizia.

Tale ultimo assunto non può essere condiviso.

Il tenore testuale dell'atto introduttivo di lite consente infatti di ravvisare lo scopo unico dell'azione promossa in primo grado nell'annullamento previa sospensione della (mera) comunicazione descritta al capo di domanda sub b), cui anche l'accertamento "... in capo al ricorrente del diritto ad essere eleggibile e quindi nominato in Consiglio Federale" (cfr. il capo di domanda sub c) risulta espressamente condizionato, come fatto anche chiaro dall'uso dell'avverbio "conseguentemente".

La conclamata inesistenza dell'atto presupposto (ovvero del provvedimento come tale impugnato) determina quindi *tout court* l'inammissibilità del ricorso in primo grado e l'annullamento della decisione in epigrafe

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso in primo grado e annulla la decisione impugnata.

Roma lì, 12 marzo 2015

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli